

## Edizione di lunedì 23 maggio 2016

### ENTI NON COMMERCIALI

#### [Le cooperative sociali sportive](#)

di Guido Martinelli

### DICHIARAZIONI

#### [La detrazione per interessi passivi a seguito di separazione legale](#)

di Leonardo Pietrobon

### ISTITUTI DEFLATTIVI

#### [Nella voluntary disclosure la trattazione dell'istanza segue il rischio](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

### IVA

#### [Reverse charge per le vendite on line all'ingrosso](#)

di Marco Peirolo, Stefano Garelli

### DICHIARAZIONI

#### [La detrazione per le spese per addetti all'assistenza personale](#)

di Luca Mambrin

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le cooperative sociali sportive***

di Guido Martinelli

Come è noto, il testo inizialmente varato dal legislatore dell'**articolo 90** della legge 289/2002 non prevedeva, al comma 17, la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma cooperativa. Si dovette giungere, per rimediare alla dimenticanza, alla legge 128/2004 (legge di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72), che integra le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche introducendo la possibilità di utilizzare anche la **forma della società cooperativa**.

Si era ritenuto, in origine, che la **causa del mancato inserimento della cooperazione nello sport** nascesse **dall'obbligo, imposto dal codice civile, di devoluzione, da parte di tali enti, ai fini mutualistici** dei beni residui in caso di scioglimento. Ciò in contrasto con la previsione del comma 18 dell'articolo 90 della citata legge 289/2002 che, invece, ne impone la destinazione per finalità sportive.

Tale obiezione appariva, però, facilmente superabile ricordando come la norma della finanziaria 2003, essendo norma speciale successiva, poteva essere ritenuta, appunto, **legge speciale successiva in deroga alla previsione del codice** e, pertanto, **legittima e compatibile con il quadro della fattispecie astratta appariva, per le cooperative sportive, la previsione di una destinazione sportiva per i beni rimasti al termine della procedura di liquidazione**.

Analogo ragionamento è stato fatto per l'istituto del **ristorno**. La sua previsione potrebbe far ritenere non rispettato il principio del divieto di scopo di lucro anche **indiretto**. Pertanto, si ritiene, e ciò appare del tutto legittimo, che nulla osti alla previsione di **eliminare l'istituto del ristorno**.

Partendo, quindi, dal principio della legittima possibilità di costituire cooperative sportive, resta da esaminare se sia possibile costituire "**cooperative sociali sportive**". L'obiettivo appare facilmente individuabile: **unire i vantaggi** previsti per i sodalizi sportivi a quelli applicabili alle cooperative sociali che ricordiamo essere Onlus di diritto.

L'articolo 1 della L. 381/1991, rubricata come "Disciplina delle cooperative sociali", prevede l'obbligo di ricomprendere nella **denominazione** della cooperativa il termine "sociale" e circoscrive gli **ambiti d'attività** entro i quali le stesse devono operare. Si tratta dei seguenti:

1. **gestione di servizi socio-sanitari e educativi;**
2. svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ritenendo onestamente poco frequente la possibilità di cui alla lettera b), concentriamoci sulla possibilità di costituire cooperative sociali sportive per la gestione di servizi “educativi”.

A tal proposito soccorre, tra le altre, **la risoluzione n. 205/E/2002 della Agenzia delle entrate** che concedendo alle scuole sportive riconosciute da Federazioni sportive nazionali la possibilità di operare in **regime di esenzione da Iva**, ex articolo 10 D.P.R 633/1972, per l’attività educativa e didattica, di fatto **ammette che un corso sportivo possa costituire una attività educativa**.

Secondo alcuni questa possibilità appare preclusa per le persone **adulte**, in quanto per loro la pratica sportiva difficilmente presenta un contenuto educativo e non può pertanto costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale. Ritengo che questa circostanza sia **smentita** proprio dalla posizione della Agenzia delle entrate che, nel momento in cui riconosce legittima l’esenzione da Iva per corsi sportivi senza fare distinzione sulle caratteristiche dei destinatari, sembra **estendere il concetto di attività educativa anche agli adulti**.

Appare, invece, pacifico che l’attività sportiva rivolta al mero mantenimento della **forma fisica** o per mere finalità ludiche **non possa in nessun modo costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale**.

Va, poi, ricordato che **rientra nella attività della cooperativa sociale sportiva, sotto il profilo “socio – sanitario”, l’attività sportiva programmata quale strumento terapeutico** per la cura di determinate patologie, purché gli utilizzatori siano muniti di specifica prescrizione sanitaria che richieda tale trattamento.

**Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente** e, pertanto, godono dei diritti a ciò conseguenti.

Assodato che alla nostra cooperativa sociale sportiva siano applicabili tutte le **agevolazioni** previste per le società sportive dilettantistiche di capitale, resta da affrontare l’aspetto peculiare di nostro interesse.

**La cooperativa sociale (oltre alla possibilità di applicare la disciplina delle Onlus) può scegliere di assoggettare le proprie prestazioni di servizi ad Iva con aliquota agevolata al 5%.**

Questo in molti casi consente di operare regolarmente la **rivalsa Iva sugli acquisti**, acquistando in molte situazioni **credito Iva**, ma, principalmente, consente, senza sostanziale aggravio impositivo (gran parte degli utili prodotto dalla attività commerciale sono comunque non tassati) di ritenerne **“commerciale”** tutta la corsistica sportiva, senza pertanto dover ricorrere all’obbligatorio (e a volte opinabile in quanto contestuale) **tesseramento dei partecipanti alla Federazione o all’ente di promozione sportiva**.

## DICHIARAZIONI

---

### **La detrazione per interessi passivi a seguito di separazione legale**

di Leonardo Pietrobon

L'articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati:

1. in dipendenza di **mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale**;
2. per i **mutui ipotecari stipulati prima del 1993** su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
3. per i **mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione**, restauro e ristrutturazione degli edifici;
4. per i **mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione** edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
5. per **prestiti e mutui agrari di ogni specie**.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (circolare 12.06.2002 n. 50):

- a seguito di **aperture di credito bancarie**, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un **prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario** in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Per **abitazione principale si intende** quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le **risultanze dei registri anagrafici** o **l'autocertificazione** effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al **contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo**, anche se l'immobile è adibito ad **abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) – (circolare 29.01.2001 n. 7).

La disposizione relativa ai **familiari** trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare **entro un anno** dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato **nell'anno precedente o successivo** alla data di stipulazione del contratto di mutuo (circolare 12.06.2002 n. 50).

In caso di **divorzio**, anche al **coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il**

**beneficio** della detrazione per la quota di competenza, **purchè presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari** (ad esempio figli) – (circolare 29.01.2001 n. 7).

Gli **interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato** per l'acquisto dell'abitazione principale **da entrambi i coniugi** comproprietari dell'immobile **possono essere detratti interamente dal coniuge** che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, **è diventato proprietario esclusivo** dell'immobile e **si è accollato**, secondo lo schema del c.d. accolto interno, **le residue rate di mutuo**, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo, che continua risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l'accoglito del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che:

1. l'accoglito risulti formalizzato in un **atto pubblico** (ad esempio nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una scrittura privata autenticata;
2. le **quietanze** relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge (circolare 13.05.2011 n. 20).

Dal punto di vista pratico, quindi, nel caso in cui con la sentenza di **separazione siano assegnati al marito l'unità immobiliare** e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell'ex-moglie, sui quali grava un **mutuo ipotecario intestato a quest'ultima** (detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-moglie e dei figli), e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, **lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge**, sempreché nei suoi confronti ricorrono le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e quindi a condizione che:

- **l'accoglito risulti formalizzato** in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le **quietanze** relative al pagamento degli interessi **siano integrate dall'attestazione** che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.

Come già accennato, si ricorda che **per abitazione principale** si intende l'abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che **rientrano tra i familiari** anche il **coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio**, e i figli (circolare 13.05.2011 n. 20).

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### **Nella voluntary disclosure la trattazione dell'istanza segue il rischio**

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Nella recente **circolare 16/E/2016** l'Amministrazione finanziaria afferma la necessità di procedere con **tempestività alla trattazione delle istanze relative alla voluntary disclosure**. Tale esame deve essere svolto utilizzando soluzioni organizzative e gestionali affinché la stessa **abbia termine entro il 30 settembre 2016** e affinché le posizioni relative a tutte le annualità siano perfezionate entro **il 31 dicembre 2016**. Si noti che quest'ultimo è il termine fissato, a pena di decadenza per l'emissione degli atti di accertamento e di contestazione, dal decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. All'interno della circolare citata si fa riferimento alla **direttiva protocollo n. 36709 del 9 marzo 2016**, la quale, oltre a promuovere la tempestività, si espriime in ordine ad un miglioramento qualitativo dell'attività di prevenzione e contrasto. Proprio in merito a tale aspetto l'Amministrazione finanziaria intende privilegiare le **reali concrete situazioni di rischio piuttosto che basarsi su contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare**. Secondo la stessa, per identificare le situazioni di rischio, è quindi necessario che venga operata una **valutazione differenziata per macro-tipologia di contribuente** e per contesto socio-economico di riferimento. Sulla scorta di tale affermazione il documento di prassi ritiene opportuna, in un'ottica di analisi del rischio, **l'adozione di banche dati e l'utilizzo di applicazioni in ausilio a disposizione**.

La raccolta digitale di dati durante la fase istruttoria delle pratiche di *voluntary disclosure* e le informazioni reperite nelle medesime istanze sono necessarie per agevolare successive analisi ed elaborazioni relative ad attività **anti-evasione**. Si noti che, secondo l'Amministrazione finanziaria, la strumentalità di tale procedura si riscontra:

- nell'individuazione dei fenomeni ad **alta pericolosità fiscale**;
- nel **monitoraggio** delle attività che hanno formato oggetto di emersione;
- nella rilevazione **statistica** delle condotte evasive più diffuse, tra le quali quelle riguardanti l'allocazione all'estero di risorse e investimenti.

In ordine a quest'ultimo punto risulteranno rilevanti le informazioni pervenute a vario titolo dalle autorità fiscali estere, nel caso di specie **lo scambio automatico e massivo di informazioni su soggetti residenti in Italia con redditi di fonte estera**.

La procedura che si configura nella raccolta digitale di dati è ritenuta favorevole dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda aspetti migliorativi in termini di efficacia e di invasività

dell'azione, in quanto la stessa utilizzerà l'incrocio dei dati. Al riguardo il documento di prassi illustra le possibili estensioni derivanti dalle analisi effettuate **in sede di selezione e di ricostruzione sintetica della capacità contributiva del contribuente**, in relazione alla capacità di spesa, ovverosia:

- relative al contesto socio-familiare del contribuente;
- riguardanti la reale disponibilità economica del soggetto.

Si noti che quest'ultimo dato verrà reperito in seguito alla **ricostruzione del reddito complessivo**, ovverosia attraverso la verifica del **trend dichiarativo** nell'ultimo triennio e del complesso degli investimenti/disinvestimenti realizzati nel quinquennio. Verrà altresì posta particolare attenzione all'identificazione di operazioni concernenti false fatturazioni o false indicazioni di componenti negativi.

La **nota interna** della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate del **9 marzo 2016**, in merito alle istanze di *voluntary disclosure*, **si esprime sulle situazioni più a rischio** che si configurano in:

- trust esterovestiti;
- attività detenute all'estero delle quali il soggetto non è il formale intestatario con presenza di interposizione di altri soggetti;
- patrimoni movimentati in entrata e in uscita.

## IVA

---

### **Reverse charge per le vendite on line all'ingrosso**

di Marco Peirolo, Stefano Garelli

**Dal 2 maggio 2016**, il *reverse charge* si applica anche alle cessioni di *console da gioco, tablet PC e laptop*, rispetto alle quali l'Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se l'inversione contabile, al pari di quanto espressamente stabilito per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, sia da intendere limitata alle cessioni effettuate nella **fase distributiva** che precede il commercio al dettaglio.

L'art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, nel testo novellato dal **D.Lgs. n. 24/2016**, considera infatti soggette ad inversione contabile le “*cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop*”, nonché le “*cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale*”.

Riguardo a tali ultime operazioni, la **circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59** (§ 2) ha precisato che l'obbligo di *reverse charge* trova “applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella **fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la **destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo**”.

Con la successiva **risoluzione n. 36 del 31 marzo 2011**, l'Agenzia ha specificato che “*il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da «commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante». Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari – utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi IVA*”.

La risoluzione prosegue indicando che l'esclusione dall'obbligo di *reverse charge* si applica anche nei confronti di “*soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali*”. Tale circostanza, specifica l'Agenzia, “può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. «traffico telefonico» (per la quale trova applicazione l'ordinaria modalità di fatturazione con rivalsa dell'imposta). è evidente, infatti, che in tali ipotesi la cessione del «telefono cellulare» è effettuata non per la successiva rivendita dello stesso a terzi ma costituisce il mezzo per consentire al cessionario-utilizzatore finale la fruizione del servizio di c.d. traffico telefonico. Ciò, anche nelle ipotesi in cui nell'ambito del

*medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all'utente (titolare di una o più SIMCARD) più «telefoni cellulari» che appaiono, ragionevolmente, riconducibili ad un rapporto di accessorietà con l'operazione principale di cessione del traffico telefonico. Circostanza che, ad avviso della scrivente, può ritenersi sussistente quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10 per cento il numero delle SIMCARD cedute all'utente del rapporto contrattuale principale di cessione del traffico telefonico. Si considera, comunque, accessoria alla fornitura del c.d. traffico telefonico anche la cessione di telefoni cellulari effettuata in sostituzione di altri telefoni già ceduti nell'ambito del medesimo rapporto principale di fornitura del c.d. traffico telefonico”.*

Ad avviso di chi scrive, le indicazioni della circolare n. 59/E/2010 e della risoluzione n. 36/E/2011 dovrebbero ritenersi limitate al commercio al minuto in sede fissa.

Per l'attività di commercio al minuto esercitata via web, da considerare **assimilata all'attività di vendita per corrispondenza**, occorre infatti tenere conto di quanto affermato dalla circolare del Ministero dell'Industria n. 3487/C del 1° giugno 2000. Tale documento di prassi, nel fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzi elettronici (cd. "commercio elettronico"), nei limiti e per gli effetti del D.Lgs. n. 114/1998, ha precisato che "*l'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività*".

In conformità alla circolare in esame, nel **modello di SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (es. SCIA della Città di Torino), è esplicitamente riportata l'attestazione che "*l'attività di commercio elettronico al dettaglio avviene unitamente all'ingrosso impegnandosi a destinare distinte aree del sito web per le due attività*".

In base a questa impostazione, ai fini IVA, l'impresa che cede i propri beni sia a consumatori finali che ad operatori economici è soggetta ad adempimenti distinti, in quanto:

- le **vendite a consumatori finali** sono riconducibili al commercio al dettaglio, per cui il cedente deve tenere il registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) e la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- le **vendite a operatori economici** sono riconducibili al commercio all'ingrosso, per cui il cedente deve tenere il registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) e la fattura è sempre obbligatoria.

In conclusione, ma sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto, l'impresa che opera, mediante il proprio sito **internet**, nell'ambito del **settore del commercio all'ingrosso**, deve applicare le relative regole, compresa quella del *reverse charge*, se i beni ceduti rientrano oggettivamente tra quelli soggetti ad inversione contabile.



## DICHIARAZIONI

---

### **La detrazione per le spese per addetti all'assistenza personale**

di Luca Mambrin

Ai sensi del **comma 1, lettera i- *septies***, dell'**articolo 15 del Tuir**, dall'imposta linda può essere **detratto** un importo pari al **19%** delle **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. È possibile fruire della detrazione solo se il **reddito complessivo** del contribuente dichiarante non supera **40.000 euro** ed entro un **limite massimo di spesa di euro 2.100**.

Secondo le indicazioni fornite nella **circolare n. 2/E/2005** sono considerati "*non autosufficienti al compimento degli atti della vita quotidiana*" i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di:

- **assumere alimenti;**
- **espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;**
- **deambulare;**
- **indossare gli indumenti.**

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di **sorveglianza continuativa**; lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate e **deve risultare da certificazione medica**. Inoltre la stessa circolare precisa che l'agevolazione non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la **non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie**.

Come detto la detrazione per le spese per addetti all'assistenza personale va calcolata su un **limite complessivo di spesa pari ad euro 2.100** ed è attribuita solo **se il reddito complessivo del contribuente**, compresi eventuali redditi derivanti dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca, **non supera euro 40.000**.

La detrazione spetta per le spese sostenute **dal contribuente per addetti alla propria assistenza personale** e per le spese sostenute anche per altri familiari di cui all'articolo 433 del cod. civ.; **non è necessario che il familiare sia fiscalmente a carico del contribuente. Non è necessario**, inoltre, che **il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere**.

Il limite di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al **singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza; inoltre, nel caso in cui più **familiari** abbiano sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il **limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa**.

Per poter fruire della detrazione le spese sostenute nell'anno devono risultare da **idonea documentazione**, che può anche consistere in una **ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza**.

Tale documentazione deve contenere:

- gli **estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento**;
- gli **estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza**;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, **nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare**.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 10/E/2005** ha precisato, poi, che la detrazione può essere attribuita anche alle spese sostenute per l'assistenza personale prestata ad **un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero**: è necessario tuttavia che i **corrispettivi** per l'assistenza personale siano **certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto**.

Ancora, nella successiva **circolare n.17/E/2006** è stato precisato che la **detrazione compete anche nel caso in cui l'assistenza personale sia resa da parte di cooperative di servizi**. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:

- gli **estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento**;
- i **dati identificativi della cooperativa stessa**;
- le **informazioni specifiche circa la natura del servizio reso**.

Nel modello **730/2016** (o nel modello Unico PF 2016) tali spese vanno indicate nei righi **E8 – E12** (o RP8 – RP14) utilizzando il **codice “15”** da indicare nella casella “*codice spesa*” e nella colonna 2 il relativo importo, nel limite massimo di euro 2.100; l'importo **massimo** della detrazione spettante sarà pari ad euro  $2.100 \times 19\% = \text{euro } 399,00$ .

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA	
				,00